

R.G. n. 38/19 PRE-FALLIMENTARE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
UFFICIO FALLIMENTARE

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| - dott. Andrea Carli | - Presidente rel.- |
| - dott. Emanuele Migliore | - Giudice - |
| - dott.ssa Francesca Marrapodi | - Giudice - |

visto il ricorso che precede;

a scioglimento della riserva assunta alla trattazione all'udienza odierna

ha emesso in data odierna la seguente

SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO

In via preliminare, si rileva che è stata correttamente individuata la competenza per territorio di questo Tribunale, giacché la società ricorrente ha sede legale nella circoscrizione dell'adito Tribunale.

La società ricorrente in proprio ha ottemperato alle prescrizioni di cui all'art. 14 L.F., in parte all'atto del deposito del ricorso per la dichiarazione di fallimento, in parte con depositi successivi.

Venendo all'analisi dei requisiti di fallibilità, dall'esame della visura camerale in atti, si rileva innanzitutto la natura commerciale dell'attività svolta dalla società resistente, così come riportata nel relativo oggetto sociale.

Ancora sul piano soggettivo, il superamento delle cd. soglie minime di fallibilità fissate dall'art. 1, co. 2 L.F. (c.d. requisito dimensionale), è dichiarato dalla stessa società ricorrente in proprio ed è comprovato dalla documentazione allegata.

Per quanto concerne, infine, il requisito oggettivo dello stato d'insolvenza della società, la relativa sussistenza emerge, innanzitutto, da quanto dichiarato dalla stessa società nel ricorso ex artt. 6 e 14 L.F., ed in particolare dai cospicui debiti desunti dalla situazione patrimoniale ed economica della stessa aggiornata al 31/08/2019 (doc. 8) ovvero:

- debiti verso banche: euro 654.632,00;
- debiti verso fornitori: euro 249.802,00.;
- debiti tributari: euro 38.346,00.;



- debiti verso istituti previdenziali: euro 107.621,00;

- altri debiti: euro 182.022,00;

per un totale di euro 1.232.423,00.

Tali debiti complessivi sopravanzano certamente l'attivo realizzabile, con ulteriore riprova dell'insolvenza della ricorrente, la quale non appare in grado di far fronte alle obbligazioni correnti.

Infine, sempre alla luce della documentazione in atti risulta senza alcun dubbio superata la soglia di cui all'art. 15, ultimo comma, L.F, avendo la società debiti scaduti e non pagati per oltre € 30.000.

P.Q.M.

letti gli artt. 1, 5, 6, 15, 16 e 147 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e succ. modifiche

DICHIARA

il fallimento della **Group Service s.r.l.** (C.F. e P. I.V.A. 02606080022), in persona dell'Amministratore Unico, Nicola Varacalli, con sede in Vigliano Biellese (BI), via Milano n. 4;

NOMINA

curatore fallimentare il dott. Enrico Stasi, via S. Clemente 6 Torino;

DISPONE

che il Curatore designato provveda a manifestare l'accettazione dell'incarico nel termine di giorni 2 (due) dalla relativa comunicazione, di cui onera la Cancelleria, con conseguente decadenza dall'assegnazione in caso di inutile decorso del termine suddetto ed immediata rimessione degli atti al Collegio per la sostituzione;

AUTORIZZA

il Curatore a procedere, con l'assistenza del cancelliere indicato dal Tribunale, all'inventario dei beni cadenti nella sede principale dell'impresa e degli altri che appaiono *prima facie* di pertinenza della stessa e dei suoi soci illimitatamente tenuti;

DISPONE

che il predetto proceda all'incombente, con l'osservanza delle forme del codice di rito, nel termine di 48 (quarantotto) ore dall'accettazione dell'ufficio.

Il curatore, in particolare, provvederà:

a) alla trasmissione di relazione urgente al PM ove riscontri il mancato deposito delle scritture contabili:

una volta decorso il termine per il deposito delle scritture, dell'inottemperanza si darà immediata notizia alla Procura;

b) all'immediata comunicazione al Tribunale fallimentare e alla Procura, con separati atti, già nel corso del compimento dell'attività d'inventario e senza necessariamente attenderne la chiusura, circa l'esistenza di anomalie immediatamente riscontrabili (presenza nella sede sociale di altre attività d'impresa; mancanza di strumentazione aziendale; ecc.);



c) a conformarsi puntualmente al disposto di cui al terzo comma art. 87 L.F. che impone al curatore, una volta completato l'inventario, di chiedere al fallito se sussistano altre attività sottratte all'inventario, avvertendolo che in caso di mendaci dichiarazioni, egli incorrerà nelle sanzioni penali di cui all'art. 220 L.F.;

d) alla immediata segnalazione al Tribunale fallimentare e alla Procura con separati atti di: **comportamenti reticenti dell'amm.re o del fallito e/o di loro consulenti ovvero finalizzati alla sottrazione di beni del patrimonio del fallito;**

ORDINA

alla fallita, in persona del legale rappresentante p.t., di depositare (ove non vi abbia già provveduto) entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché gli ulteriori documenti prescritti dall'art. 14 L.F.;

DISPONE

che all'esame dello stato passivo si procederà nell'aula d'udienza del Giudice delegato nominando il 5 maggio 2020 ore 9.30.

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine di 30 giorni prima della data fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione nelle forme di cui agli artt. 93 e ss. L.F., come riformati dal Dl. 179/12.

Biella, 18 dicembre 2019.

Il Presidente rel.

